



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

12/08/2017-396352 P
Roma
POSTA CERTIFICATA

Roma,
Partenza N.

PEC

Tipo Affare CT 27138/2017 Sez.
VII
Avv. D'Avanzo

*Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
D.G. per il personale scolastico
ROMA
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Rif.

Oggetto: Ricorso al TAR proposto da Silvia Canuto c/ MIUR Trasmissione sentenza n.
9234/2017

Si trasmette la sentenza n. 9234/2017 con la quale il TAR del Lazio, Sezione Terza bis, ha accolto il ricorso proposto dalla nominata in oggetto, docente diplomata ITP, e, per l'effetto, ha annullato l'art. 2 del DM n. 374 del 2017 - di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - nella parte in cui "esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di



Avvocatura Generale dello Stato

circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle <nuove> classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'all. B del DPR n. 19/2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dalla specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al DM n. 39/1998".

La pronuncia non è, ad avviso della Scrivente, censurabile, in quanto si conforma al noto insegnamento del Consiglio di Stato, la cui Sesta Sezione, con ordinanza n. 1836/2016, in occasione del concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114 della legge n. 107/2015, aveva già chiarito, proprio in relazione alla categoria degli insegnanti ITP, che, *"pur allorchè si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici <concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nella scuole di ogni ordine e grado> è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purchè ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finchè non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato"*.

In linea con tali principi, confermati anche dalla successiva giurisprudenza amministrativa, il TAR ha poi evidenziato che il DPR n. 19/2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto, all'art. 3, comma 2, che *"il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alla*



Avvocatura Generale dello Stato

classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che sta a significare, come condivisibilmente rilevato dal Giudice, che "per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella tabella B, allegata al DPR n. 19/2016".

In relazione a quanto precede, nel caso in cui codesto Ministero convenga sull'opportunità di prestare acquiescenza alla pronuncia all'esame, è necessario che di tale intendimento venga informata la Scrivente, anche in vista della condotta processuale più opportuna da adottare negli altri numerosi analoghi ricorsi pendenti nella fase cautelare.

Si osserva, infatti, che, in via generale, l'annullamento giurisdizionale di un atto generale, pur avendo effetti *erga omnes*, non incide sulle posizioni esaurite, restando, cioè fermi gli effetti dei provvedimenti applicativi emessi prima dell'anzidetto annullamento giurisdizionale nei confronti di coloro che non abbiano tempestivamente impugnato il DM in parola.

Per i ricorsi ancora pendenti, invece, la scelta di codesta Amministrazione di conformarsi alla recentissima decisione ora all'esame potrebbe rappresentare, come rilevato dal medesimo TAR Lazio nel decreto monocratico n. 4142/2017 (se ne unisce copia) *"l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee"*.

L'Avvocato incaricato
Gabriella D'Avanzo

il Vice Avvocato Generale
Vincenzo Nunziata.

Pubblicato il 07/08/2017

N. 09234/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06443/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6443 del 2017, proposto da Silvia Canuto, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolo Mancuso, Aurora Donato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bartolo Mancuso;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste,

- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 giugno 2017, n. 374 di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nella parte in cui consente l'inserimento nelle

graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi ovvero di uno dei titoli di abilitazione elencati all'art. 2 e, pertanto, non consente l'inserimento della ricorrente in tale fascia delle graduatorie (doc. 1);

- per quanto occorrer possa, dell'art. 5, co. 2, D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (doc. 2);

- per quanto occorrer possa, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (doc. 3) e del D.M. 11 novembre 2011 (doc. 4);

- per quanto occorrer possa, dell'art. 3, D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 (doc. 5);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente – docente ITP che assume di essere “proveniente da due classe di concorso che per effetto del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 sono oggi confluite nelle classi di concorso B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) e A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica)”

- censura la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M . n.372/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, la ricorrente – argomentando che la propria posizione sarebbe caratterizzata da alcune specificità relative alla classe di concorso di provenienza (afferente a un insegnamento c.d. tecnico-pratico, con riferimento al quale “era impossibile per la ricorrente conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo, richiesto ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie in questione”) - contesta la legittimità dell’art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - consente l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo di censura.

La ricorrente, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti - è docente diplomata ITP per aver conseguito Diploma di istruzione professionale di “tecnico dei servizi turistici” presso l'IPSA- IPSSSIAR di Enna in data 7.07.2005 (all.7 fascicolo informatico) nonché il Diploma di qualifica professionale per “servizi di ricevimento” conseguito ad Enna in data 30.09.2011 (all.8 fascicolo informatico). Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell'art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all'insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto.

Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di operatore turistico posseduto dalla ricorrente prima della modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 le consentiva l'insegnamento per le classi C- 52 (limitatamente agli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione e per la) classe A-57, negli istituti professionali genericamente indicati, per l'insegnamento della materia di

Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di economia d'azienda.) Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All.C al D.M. n.39/98.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che *“il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”*, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con

quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2017, proposto da: Manuela Allegrini, Martina Valentina Arcifa, Caterina Emanuela Arena, Angelica Arleo, Laura Emilia Barbagallo, Laura Brunello, Luana Bruno, Marina Calabrese, Mariamichela Caputo, Lucia Carbone, Domenica Carlo, Alba Flavia Carmeci, Stefania Ceccarini, Cristina Cecchi, Letizia Cecchi, Elisa Cencioni, Genny Chiaviello, Carla Chiusaroli, Ada Ciraudò, Morena Conti, Iolanda Cusimano, Romina De Angelis, Sonia De Carlo, Carmela De Maio, Angela Di Fede, Maria Assunta Di Paola, Elena Dindinelli, Danila Fabretti, Alessandra Rita Fasanaro, Simona Fionda, Mariarosa Fuoco, Marianna Gangemi, Graziella Garompolo, Jlenia Gianferri, Simona Graziosi, Caterina Gruppuso, Sabrina Iezzi, Lilia Ingallinella, Alessandra Lelli, Giusy Leone, Francesca Limiti, Lorena Antonia Lo Maglio, Luisanna Loiacono, Carmen Mancaniello, Roberto Manfredi, Francesca Mangiarini, Viviana Mangone, Ilaria Mannino, Iole Maria Mariniello, Katia Martinez, Giovanna Meffi,

Rosa Melillo, Laura Messineo, Francesca Metelli, Micol Midulla, Rossella Mistretta, Antonia Misuraca, Angela Misuraca, Michela Montaperto, Teresa Moretti, Ivana Oggero, Simona Oroni, Rosanna Pannia, Domenica Papalia, Rossella Peruzzini, Pasqualina Petraccaro, Antonella Piga, Valentina Porceddu, Donatella Rocchi, Carmela Ruggiero, Simona Russo, Teresa Russo, Flavia Maria Santangelo, Alessandra Santini, Matteo Sciortino, Mariella Sedda, Lina Solazzo, Annalisa Spadali, Francesco Saverio Stanco, Emanuela Stefanoni, Massimo Testa, Paola Tranfa, Maria Concetta Trovato, Veronica Truglia, Elena Valentini, Francesca Vallone, Elena Vanin, Simona Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Miur, Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro, Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, Ufficio Scolastico Provinciale di Enna, Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, Ufficio Scolastico Provinciale di Como, Ufficio Scolastico Provinciale di Monza Brianza, Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo, Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti, Ufficio Scolastico Provinciale di Terni, Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto, Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara, Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna, Ufficio Scolastico

Provinciale di Perugia, Ufficio Scolastico Provinciale di Asti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- del Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017, nella parte (art. 2, comma 1, lett. A) in cui dispone l'esclusione dei diplomati magistrali ad indirizzo sperimentale linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 97 dall' inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto;

- di tutti gli atti degli uffici scolastici trasmessi ai ricorrenti recanti: "Provvedimento di esclusione delle domande degli aspiranti relativamente all'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 di cui al D.M. n. 374 del 01 giugno 2017."

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare,

previa declaratoria in via cautelare

del diritto dei ricorrenti all'annullamento dei sopra citati provvedimenti ed all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

vista la recentissima decisione della sez. terza bis n. 9234/2017;

considerato che la conformazione alla stessa da parte dell'amministrazione risulta essere l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità fra docenti vantanti posizioni omogenee;

che peraltro la presente sede cautelare straordinaria, per la episodica cognizione originata dal singolo ricorso, risulta incompatibile con la complessiva organizzazione del servizio scolastico, sicchè, nella comparazione degli opposti interessi, la domanda deve essere allo stato respinta;

P.Q.M.

Respinge.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 settembre 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 agosto 2017.

**Il Presidente
Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO